

ACQUISTO
Contributo integrativo



CASSAZIONE.net

REPUBBLICA ITALIANA

ORIGINALE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

25731/2014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALFONSO AMATUCCI

- Presidente -

Dott. ROBERTA VIVALDI

- Consigliere -

Dott. PAOLO D'AMICO

- Consigliere -

Dott. ENZO VINCENTI

- Rel. Consigliere

Dott. MARCO ROSSETTI

- Consigliere

Oggetto

RESPONSABILITA'
CIVILE -
SINISTRO
STRADALE -
LIQUIDAZIONE
DEI DANNI

Ud. 19/09/2014 PU

R.G.N. 9385/2012

Rep. C.I.

Cron. 25731

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9385-2012 proposto da:

DM

(X), DA

(X), DU (X), in

proprio e nella qualità di eredi di MR ,
domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato
GIANPAOLO BUONO giusta procura speciale a margine del
ricorso;

- ricorrenti -

contro

G ASSICURAZIONI S.P.A., n.q. di impresa designata alla
gestione dei sinistri a carico del FGVS, a mezzo della

G BUSINESS SOLUTIONS s.c.p.a. sua procuratrice
generale, in persona dei suoi legali rappresentanti Dott.

6

2014
1865
1



GRM

e Dott. MCF

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FULVIO PIEZZI, giusta procura speciale conferita con separato atto;

- controricorrente -

nonchè contro

ML

- intimato -

avverso la sentenza n. 798/2011 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/03/2011, R.G.N. 6420/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/2014 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI; udito l'Avvocato GIANPAOLO BUONO; udito l'Avvocato EMILIA MAGGIO per delega; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. - A seguito della morte della propria congiunta BL, avvenuta in Ischia il 29 novembre 1994 a causa dell'investimento da parte dell'autovettura condotta da LM, privo di patente di guida, RD, AD, MD e UD, rispettivamente coniuge (il primo) e figli (gli altri) della vittima del sinistro, convenivano in giudizio il M e la G S.p.A., quale impresa designata ai sensi dell'art. 19, lett. b), della legge n. 990 del 1969, per sentirli condannare, in solido, al risarcimento di tutti i danni patiti in proprio e iure hereditatis.

L'adito Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, riconosciuta la responsabilità del conducente dell'autovettura investitrice nella misura del 90%, con concorso colposo della vittima nella causazione del sinistro pari al residuo 10%, condannava solidalmente i convenuti al



pagamento, in favore degli attori, della complessiva somma risarcitoria di euro 280.280,00, oltre accessori, di cui euro 55.000,00 a titolo di danno morale *iure hereditatis*, euro 80,00 a titolo di danno biologico *iure hereditatis* ed euro 160.000,00 a titolo di danno patrimoniale *iure proprio*.

2. - Sulle impugnazioni (principale) della G S.p.A. e (incidentale congiunta) degli originari attori, la Corte di appello di Napoli, con sentenza resa il pubblica l'11 marzo 2011, per quanto ancora rileva in questa sede, riformava solo in parte la sentenza di primo grado, riducendo ad euro 80.000,00 il risarcimento per il danno patrimoniale patito dai congiunti della defunta L e confermando nel resto le statuizioni del Tribunale.

2.1. - In particolare, quanto al profilo della responsabilità per il sinistro stradale, la Corte territoriale riteneva congrua rispetto alle risultanze processuali la percentuale del 10% di concorso di colpa ascrivito alla L, già <<definita dal giudice penale "incauto pedone" per le modalità del suo attraversamento>>, potendo ad essa "rimproverarsi solo di aver attraversato la strada fuori dalle strisce zebra" e non già di esser "sbucata improvvisamente da dietro un cespuglio", così da rendere impossibile al M "di vederla iniziare l'attraversamento".

2.2. - In ordine, poi, alla quantificazione del danno *iure hereditatis*, il giudice di appello, tenuto conto della "brevità della sopravvivenza (venti minuti), dell'età della signora (anni 68) e delle modalità del fatto" (avendo la L sofferto grandemente in quel breve lasso temporale, lamentandosi a terra dopo l'impatto), reputava congrua la liquidazione del danno morale effettuata dal primo giudice in euro 55.000,00; così come era da ritenersi congrua la somma di euro 80,00 a titolo di danno biologico proprio in considerazione della "brevità del tempo di sopravvivenza", tale da consentire l'apprezzamento di detto danno "se non in



frazione estremamente ridotta consistente nel suo concreto avverarsi".

2.3. - Infine, quanto al danno patrimoniale iure proprio, per il venir meno dell'apporto economico della L alle esigenze di sostentamento del nucleo familiare, la Corte territoriale reputava eccessiva la liquidata somma di euro 160.000,00, che rideterminava equitativamente in euro 80.000,00, in considerazione del "valore economico minimo della collaborazione domestica che sarebbe stata prevedibilmente apportata dalla signora nei sette anni successivi al decesso". A tal riguardo, il giudice di secondo grado osservava, anzitutto, che la L, al momento del sinistro, aveva 68 anni e "non aveva mai prodotto un proprio reddito da lavoro esterno". Inoltre, i figli (A di anni 36; M di anni 32 e U di anni 28) non erano più residenti nell'abitazione familiare all'epoca del decesso della madre. Circostanza, questa, che, peraltro, avrebbe potuto escludere "il riconoscimento in via presuntiva del lucro cessante in favore dei figli non conviventi", ove, però, la G S.p.A. avesse censurato il profilo della loro legittimazione attiva e non solo, invece, quello della "entità dell'importo" del danno.

In ogni caso, il danno patrimoniale era sussistente (e sicuramente nei confronti del coniuge) in ragione "della coltivazione ad uso domestico dell'appezzamento di terra di proprietà" da parte della L insieme al marito, ma per una aspettativa di "vita lavorativa e collaborativa fino a 75 anni".

3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorrono AD, MD e UD, in proprio e quali eredi di RD, deceduto il 25 marzo 2012, affidando le sorti dell'impugnazione a tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la G S.p.A.

CONSIDERATO IN DIRITTO



1. - Preliminarmente, va dichiarato inammissibile, per tardiva proposizione rispetto ai termini di legge, il controricorso della G S.p.A., giacché esso è stato spedito per la notificazione ai ricorrenti in data 16 maggio 2012 e, dunque, oltre il termine di quaranta giorni (venti giorni dalla scadenza del termine, anch'esso di venti giorni, stabilito per il deposito del ricorso) previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 370 e 369 cod. proc. civ., nella specie decorrente dal 5 aprile 2012, data di notificazione del ricorso.

2. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ., nonché, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione in ordine alla dinamica del sinistro.

La Corte territoriale, a fronte delle censure mosse da essi appellanti incidentali alla sentenza di primo grado in punto di quantificazione del concorso di colpa della L nella causazione del sinistro ("da determinarsi in misura non superiore al 5%"), avrebbe adottato una motivazione solo apparente, circoscritta al rilievo di congruità della percentuale del 10% indicata dal Tribunale.

Inoltre la motivazione della sentenza impugnata sarebbe anche illogica, contraddittoria e frutto di travisamento della dinamica del sinistro, posto che la Corte di appello, nonostante abbia considerato assolutamente preponderante, ai fini della responsabilità per la causazione del sinistro, il comportamento gravemente colposo del M e assai circoscritto l'apporto deterministico della L, correlato soltanto a non aver attraversato la strada sulle strisce pedonali, non ha poi ritenuto di modificare la percentuale del concorso colposo "in quella minore del 5% indicata dagli odierni ricorrenti", da ritenersi "sicuramente più equa".



2.1. - Il motivo è infondato.

La dedotta apparenza della motivazione è frutto soltanto di una lettura monca della sentenza impugnata, la cui complessiva portata - siccome volta a dare adeguata contezza delle ragioni della statuita graduazione delle colpe ai fini dell'attribuzione della responsabilità per il sinistro nel quale ha trovato la morte BL - è già di per sé evidente (e, invero, contraddittoriamente rispetto alle stesse premesse da cui muovono i ricorrenti) dal tenore dell'ulteriore profilo del motivo di impugnazione, con il quale si aggredisce la misura percentuale del concorso colposo.

Tuttavia, anche siffatta doglianza è inconsistente, giacché essa, lungi dal porre in risalto illogicità o aporie intrinseche al percorso argomentativo che ha condotto la Corte territoriale al proprio convincimento (fondato sull'incontestato attraversamento della vittima al di fuori delle strisce pedonali; condotta la cui valenza colposa non è neppure messa in discussione dagli stessi ricorrenti, che si limitano a dedurre la minore gravità rispetto a quella ritenuta in sentenza), mira a sovvertirne l'esito e, dunque, a surrogarsi in un giudizio di stretto merito che non spetta alla parte formulare, essendo di esclusiva pertinenza del giudice. Ciò, dunque, in contrasto con quanto questa Corte ha affermato in tema di sinistri stradali, per cui "l'accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico, e, come tale, insuscettibile di giustificazione analitica. Ne consegue che colui il quale si dolga del relativo accertamento compiuto dal giudice di merito non può limitarsi ad invocare che la corresponsabilità della vittima fosse in realtà maggiore o minore di quella accertata, ma ha l'onere di dedurre il vizio di motivazione, sotto forma di contraddittorietà tra l'espressione percentuale del concorso



di colpa e le osservazioni logiche che la sorreggono" (Cass., 24 marzo 2011, n. 6752).

3. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, 2056, 2057, 2059, 2909, 2727 e 2729 cod. civ., nonché 32 Cost., 115 e 116 cod. proc. civ., nonché, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione.

La Corte territoriale, "sia nella determinazione del lasso temporale tra il verificarsi del sinistro e la morte della [], che nella quantificazione del danno", avrebbe mancato di considerare i fatti, emergenti da taluni documenti di causa (verbale di riscontro necroscopico, referto medico, perizia medico-legale di parte) e decisivi ai fini di un diverso esito del giudizio, relativi alla morte della [] non già "venti minuti" dopo il sinistro, bensì due ore dopo lo stesso incidente, e all'aspettativa di vita della vittima, pari a 14 anni all'epoca del fatto (come da tabelle di sopravvivenza Istat).

Peraltro, posto che la morte era intervenuta "non prima di due ore" dopo il sinistro, il giudice di appello avrebbe errato nel non riconoscere il danno biologico "da perdita della vita", avendo determinato "l'entità del danno biologico in relazione all'apprezzabilità del lasso di tempo in cui la signora [] è rimasta in vita dopo l'incidente, anziché all'apprezzabilità dell'attentato ad un diritto costituzionalmente garantito quale è quello alla salute".

I ricorrenti, con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., insistono sull'erroneità del mancato risarcimento del "danno da perdita della vita", invocando a sostegno delle proprie ragioni la sentenza n. 1361 del 23 gennaio 2014, di questa Corte.

3.1. - Il motivo è infondato, per la parte in cui non è inammissibile.



La decisione della Corte territoriale - che ha risarcito, *iure hereditatis*, ai congiunti della [deceduta a seguito del sinistro e dopo un brevissimo lasso temporale dallo stesso, il danno morale dalla medesima vittima sofferto (per la lucida agonia) e la somma di euro 80,00 a titolo di danno biologico, come "frazione estremamente ridotta consistente nel suo concreto avverarsi" - è in linea con l'orientamento tuttora maggioritario di questa Corte, secondo il quale, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando all'estrema gravità delle lesioni, segua, dopo un intervallo temporale brevissimo, la morte, non può essere risarcito agli eredi il danno biologico "terminale" connesso alla perdita della vita della vittima, come massima espressione del bene salute, ma esclusivamente il danno morale, dal primo ontologicamente distinto, fondato sull'intensa sofferenza d'animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro (Cass., 28 novembre 2008, n. 28423; Cass., 7 giugno 2008, n. 13672; Cass., 20 settembre 2011, n. 19133).

Sicché, risultano inconsistenti le critiche dei ricorrenti sulla mancata valutazione di documenti versati in atti, in quanto i fatti che con questi si assumono provati (lasso temporale tra sinistro e decesso: due ore invece che venti minuti; aspettativa di vita) sono tutt'altro che decisivi, non potendo condurre ad una decisione diversa da quella assunta dal giudice di merito. Invero, la stessa considerazione del danno biologico temporaneo - siccome limitato al brevissimo intervallo di lucida agonia - appare, nella specie, eccentrico rispetto al principio di diritto sopra richiamato, sebbene, comunque, di tale statuizione non si dolgano gli originari convenuti con apposito e rituale ricorso incidentale.

Ciò premesso, va altresì escluso che possa rilevare, in ogni caso, il richiamo alla più recente Cass. n. 1361 del 2014, giacché la ricostruzione da essa sostenuta si fonda



sulla diversità ontologica tra danno biologico e danno da perdita della vita, con la conseguenza che i ricorrenti avrebbero dovuto anzitutto allegare, e comprovare, di aver richiesto sin dal primo grado e, poi, ribadito in appello, quest'ultima tipologia di danno e non già soltanto la prima e ciò per non incorrere in una inammissibile proposizione di domanda nuova; allegazione e riscontro che, tuttavia, non sono stati forniti.

4. - Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2054, 2056, 2059, 1223, 1226, 2727, 2729, 2909 cod. civ., 112, 115, 116, 342 cod. proc. civ. e 29 e ss. Cost., nonché, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione.

La Corte territoriale avrebbe assunto una decisione errata e contraddittoria in punto di risarcimento del danno patrimoniale, dando dapprima atto che questo "era stato provato in via presuntiva" e, poi, riconoscendolo "solo ad uno dei membri della famiglia", così "attribuendo risalto ad un dato mai contestato dall'appellante, che il risarcimento non competesse ai figli della L , solo perché coniugati", là dove, inoltre, neppure la ripartizione per quote eguali e la convivenza familiare era stata oggetto di gravame.

Peraltro, anche il giudizio sulla "aspettativa di vita della *de cuius*" sarebbe arbitrario, avendo omesso la Corte territoriale di indicare il criterio o gli elementi dai quali è stato desunto.

4.1. - Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

E' inammissibile là dove denuncia, complessivamente, un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che non coglie la portata della *ratio decidendi* della sentenza impugnata, la quale, proprio per non incorrere in siffatta



violazione di norme processuali, ha mantenuto nell'ambito di un mero *obiter dictum* il rilievo sulla non spettanza del risarcimento del danno patrimoniale ai figli della defunta L , osservando, infatti, che la loro legittimazione attiva non era messa in discussione dall'impugnazione principale. Sicché, la decisione della Corte - di ridurre la liquidazione del danno patrimoniale ad euro 80.000,00 - riguarda tutti gli attori e si tratta di liquidazione complessiva da ripartire per quote.

Il motivo è, altresì, inammissibile per la parte in cui si incentra sull'adottato criterio di "aspettativa di vita della *de cuius*", che, invero, non attiene alla vita biologica come dai ricorrenti ipotizzato, ma - come precisato dal giudice di appello - alla "vita lavorativa e collaborativa", che dallo stesso giudice del merito viene considerata sino a 75 anni, così da confezionare un limite particolarmente favorevole per gli istanti, la cui impugnazione sul punto, oltre ad essere sostanzialmente fuori quadro, non palesa neppure l'interesse ad aggredire una siffatta statuizione.

Il mezzo è, infine, infondato quanto al resto, avendo la Corte territoriale correttamente considerato in iure l'effettivo apporto economico della defunta alla propria famiglia, attraverso non già la produzione di un reddito esterno, ma tramite la "collaborazione nella coltivazione ad uso domestico" del fondo di proprietà, in relazione all'anzidetta aspettativa di vita lavorativa, così ponendosi in linea con l'orientamento costante di questa Corte che, nell'ambito del tema in esame, attribuisce rilievo particolarmente significativo alla dimostrazione che la vittima contribuiva stabilmente ai bisogni familiari o che, in futuro, i familiari avrebbero verosimilmente e probabilmente avuto bisogno delle sovvenzioni della vittima medesima (in tale prospettiva, tra le altre, Cass., 11 maggio 2012, n. 7272). La liquidazione eminentemente equitativa che ne è seguita, in quanto sorretta da plausibili ragioni



giustificative, si sottrae, dunque, al sindacato in questa sede di legittimità.

5. - Il ricorso va, dunque, rigettato.

I ricorrenti, in quanto soccombenti, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della G Assicurazioni S.p.A., delle spese del presente giudizio di legittimità come liquidate in dispositivo e ciò in riferimento alla sola discussione in udienza pubblica (che presuppone, comunque, lo studio della controversia). Nulla è da disporsi in punto di spese nei confronti dell'intimato che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della G Assicurazioni S.p.A., in complessivi euro 5.800,00, di cui euro 200,00, per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in data 19 settembre 2014.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 15.09.2014

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA